



**REGIONE AUTÒNOMA DE SARDIGNA
REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA**

ASSESSORADU DE SA PROGRAMMATZIONE, BILANTZU, CRÈDITU E ASSENTU DE SU TERRITORIU
ASSESSORATO DELLA PROGRAMMAZIONE, BILANCIO, CREDITO E ASSETTO DEL TERRITORIO

Centro Regionale di Programmazione

**Programmazione unitaria 2014-2020
Strategia 2 “Creare opportunità di lavoro favorendo la competitività delle imprese”**

Programma di intervento 3 “Competitività delle imprese”

“Fondo Competitività per le imprese”

POR FESR 2014-2020 – Asse III

Priorità di Investimento 3.d)

**Obiettivo specifico 3.6 Miglioramento dell’accesso al credito, del finanziamento delle imprese e della gestione del rischio in
agricoltura**

Azione 3.6.1. L’intervento attivato con le modalità previste dall’art. 37, comma 7 e ss. del Regolamento 1303/2013.

D.G. R. n. 46/8 del 22.9.2015

D.G.R. n. 52/19 del 28.10.2015

D.G.R. n. 52/36 del 28.10.2015

D.G.R. n. 49/11 del 13.9.2016

D.G.R. n. 65/39 del 6.12.2016

D.G.R. n. 36/22 del 25.7.2017

REGOLAMENTO

Approvato con la Determinazione n. 10665/1102 del 19.12.2016

Modificato con la Determinazione n. 9202/954 del 21.12.2017



UNIONE EUROPEA
Fondo europeo di sviluppo regionale



REPUBBLICA ITALIANA



POR FESR
SARDEGNA 2014-2020





REGIONE AUTÒNOMA DE SARDIGNA
REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA

ASSESSORATU DE SA PROGRAMMATZIONE, BILANTZU, CRÈDITU E ASSENTU DE SU TERRITORIU
ASSESSORATO DELLA PROGRAMMAZIONE, BILANCIO, CREDITO E ASSETTO DEL TERRITORIO

Centro Regionale di Programmazione

Sommario

Premessa	3
Art. 1 Disciplina generale e finalità del Fondo.....	4
Art. 2 Riferimenti normativi	5
Art. 3 Soggetti beneficiari e iniziative ammissibili.....	6
Art. 4 Oggetto e scopo del finanziamento	6
Art. 5 Tipologie di interventi supportati dal Fondo	7
Art. 6 Limitazioni e settori esclusi.....	8
Art. 7 Modalità di accesso al Fondo	8
Art. 8 Istruttoria delle domande e criteri di valutazione.....	10
Art. 9 Concessione del finanziamento.....	10
Art. 10 Contratto e erogazioni.....	10
Art. 11 Spese di istruttoria, imposte, oneri	11
Art. 12 Verifiche.....	11
Art. 13 Recupero del credito e revoca del finanziamento.....	11
Art. 14 Foro competente.....	11
Art. 15 Informazioni e pubblicità.....	11



REGIONE AUTÒNOMA DE SARDIGNA
REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA

ASSESSORATU DE SA PROGRAMMATZIONE, BILANTZU, CRÈDITU E ASSENTU DE SU TERRITORIU
ASSESSORATO DELLA PROGRAMMAZIONE, BILANCIO, CREDITO E ASSETTO DEL TERRITORIO

Centro Regionale di Programmazione

Premessa

La Regione Sardegna attraverso la deliberazione della Giunta regionale n. 19/9 del 27.5.2014 ha introdotto un approccio strategico al tema della competitività avviando un'attività di programmazione unitaria delle risorse di fonte europea, nazionale e regionale.

Il percorso di programmazione unitaria ha previsto l'adozione di una serie di atti volti ad assicurare l'unitarietà programmatica, finanziaria e di *governance* della Programmazione 2014-2020. Nella Strategia 2 "Creare opportunità di lavoro favorendo la competitività delle imprese", prevista dal Programma Regionale di Sviluppo (PRS), questo processo è stato formalizzato attraverso la deliberazione n. 46/8 del 22.9.2015, con cui è stato definito l'approccio da adottare per il consolidamento e la modernizzazione del sistema produttivo regionale.

Il percorso si è concluso con l'approvazione degli indirizzi (D.G.R. n. 52/19 del 28.10.2015) e la successiva approvazione Linee guida regionali in materia di sostegno all'impresa (G.R.G n. 49/11 del 13.9.2016).

Con la D.G.R. n. 52/19 del 28.10.2015 ed è stata approvata la costituzione del Fondo di Competitività delle imprese (Fondo), affidandone la responsabilità amministrativa al Centro Regionale di Programmazione attraverso l'utilizzo di risorse comunitarie, secondo quanto previsto dai programmi operativi europei, e di ulteriori risorse nazionali e regionali, destinate agli interventi di sostegno alle imprese attuati mediante il ricorso a specifici strumenti finanziari.

Con la deliberazione della Giunta Regionale n. 52/36 del 28.10.2015 sono state definite le modalità per l'attuazione degli interventi a sostegno delle imprese previsti nel Piano Sulcis e per tale finalità sono stati destinati euro 32.700.000 al Fondo per l'erogazione di sovvenzioni.

Con la deliberazione della Giunta Regionale n. 65/39 del 6.12.2016 sono stati destinati euro 39.619.000 a valere sulle risorse dell'Asse III del POR FESR 2014-2020.

Con la successiva deliberazione n. 36/22 del 25.7.2017, la Giunta regionale ha autorizzato la costituzione, all'interno del Fondo, di una specifica linea di intervento prestiti, riprendendo le finalità di intervento del Fondo per la Reindustrializzazione delle Aree Industriali (FRAI) con il trasferimento della relativa gestione e delle risorse attualmente esistenti (euro 10.342.105,00) e rinvenienti per effetto delle restituzioni, e di incrementare la dotazione a disposizione con ulteriori 25.000.000 di euro, mediante il ricorso alle risorse già a disposizione sul Fondo di cogaranzia e controgaranzia regionale.

Il Fondo di Competitività delle imprese risulta quindi suddiviso in tre distinti contenitori finanziari con gestione contabile separata, la cui dotazione di risorse è:

- euro 32.700.000 per la Linea "Piano Sulcis", relativa alle risorse di cui alla delibera CIPE n. 31 del 20.2.2015;
- euro 39.619.000 per la Linea "Prestiti alle PMI" relativa alla Programmazione Unitaria 2014 – 2020 - POR FESR 2014-2020;
- euro 10.342.105 per la Linea "Prestiti" relativa alle risorse rinvenienti dal POR FESR 2007-2013 (a cui si potranno aggiungere le restituzioni in conto capitale e interessi del FRAI e gli ulteriori euro 25.000.000 provenienti dal disinvestimento del Fondo di cogaranzia e controgaranzia regionale).





REGIONE AUTÒNOMA DE SARDIGNA
REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA

ASSESSORATU DE SA PROGRAMMATZIONE, BILANTZU, CRÈDITU E ASSENTU DE SU TERRITORIU
ASSESSORATO DELLA PROGRAMMAZIONE, BILANCIO, CREDITO E ASSETTO DEL TERRITORIO

Centro Regionale di Programmazione

Art. 1 Disciplina generale e finalità del Fondo

1. Il presente Regolamento esplicita i principali aspetti operativi che caratterizzano le modalità di funzionamento del Fondo di Competitività delle imprese, istituito con le deliberazioni della Giunta Regionale n. 52/19 e n. 52/36 del 28.10.2015.
2. Soggetto gestore del Fondo, individuato nella citata DGR n. 52/19, è la SFIRS SpA in qualità di intermediario finanziario e Soggetto in house della Regione Autonoma della Sardegna.
3. Il Fondo di Competitività delle imprese è un fondo Strutturale e di Investimento Europeo (SIE) che interviene a supporto dei piani di investimento realizzati dalle imprese mediante l'erogazione di un finanziamento pubblico diretto, a condizioni di mercato con esclusione di aiuto in capo alle imprese destinatarie e nel rispetto della normativa vigente. Gli interventi del Fondo sono attuati nel rispetto del cosiddetto principio "dell'investitore privato".
4. Sono ammissibili all'intervento del Fondo, secondo quanto previsto dal Regolamento (UE) n. 1303/2013, art. 37, comma 4, le operazioni finalizzate alla creazione di nuove imprese, alla messa a disposizione di capitale nella fase iniziale (capitale di costituzione e capitale di avviamento), di capitale di espansione, di capitale per il rafforzamento delle attività generali di un'impresa o per la realizzazione di nuovi progetti, la penetrazione di nuovi mercati o nuovi sviluppi da parte di imprese esistenti, fatte salve le norme dell'Unione applicabili in materia di aiuti di Stato e conformemente alle norme specifiche di ciascun fondo.
5. I finanziamenti sono concessi ed erogati con le forme tecniche ordinariamente utilizzate dal mercato. I tassi si sono determinati con la metodologia indicata nella Comunicazione della Commissione Europea relativa alla revisione del metodo di fissazione dei tassi di riferimento e di attualizzazione (2008/C 14/02) e possono essere assistiti da garanzie personali e/o reali in funzione della dimensione e del grado di rischio delle operazioni supportate.
6. Trattandosi di un'operazione finanziaria realizzata a condizioni di mercato, l'intervento del Fondo è subordinato all'accertamento, in capo al Soggetto richiedente, della sussistenza del merito di credito, avente lo scopo di verificare la capacità di far fronte agli impegni di rimborso/pagamento derivanti dall'eventuale intervento del Fondo, nel contesto dell'operatività economica e finanziaria del richiedente. L'accertamento istruttorio è svolto dal Soggetto gestore che trasmette all'Amministrazione regionale i relativi esiti, per l'adozione dei successivi provvedimenti di specifica competenza.
7. Il finanziamento deve essere diretto a soddisfare il fabbisogno connesso alla realizzazione di investimenti materiali e immateriali compresa una parte di capitale circolante, inteso come working capital nel rispetto degli orientamenti della Commissione, nel rispetto delle norme dell'Unione Europea in materia di aiuti di Stato, in quanto applicabili, e al fine di incentivare il settore privato a fornire finanziamenti alle piccole e medie imprese. Può anche includere costi di trasferimento di diritti di proprietà in imprese a condizione che tale trasferimento avvenga tra investitori indipendenti e nel rispetto delle finalità del Fondo. Per essere ammissibili allo strumento finanziario, gli investimenti non devono essere materialmente completati o realizzati completamente alla data di presentazione della domanda di accesso al Fondo, nel caso di riconferma di richieste già presentate su strumenti analoghi rimaste inevase, o della manifestazione di interesse in caso di primo accesso.





REGIONE AUTÒNOMA DE SARDIGNA
REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA

ASSESSORATU DE SA PROGRAMMATZIONE, BILANTZU, CRÈDITU E ASSENTU DE SU TERRITORIU
ASSESSORATO DELLA PROGRAMMAZIONE, BILANCIO, CREDITO E ASSETTO DEL TERRITORIO

Centro Regionale di Programmazione

Art. 2 Riferimenti normativi

1. Regolamento (UE) n. 1301/2013 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 17 dicembre 2013 relativo al Fondo europeo di sviluppo regionale e a disposizioni specifiche concernenti l'obiettivo "Investimenti a favore della crescita e dell'occupazione" e che abroga il regolamento (CE) n. 1080/2006.
2. Regolamento (UE) n. 1303/2013 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 17 dicembre 2013 recante disposizioni comuni sul Fondo europeo di sviluppo regionale, sul Fondo sociale europeo, sul Fondo di coesione, sul Fondo europeo agricolo per lo sviluppo rurale e sul Fondo europeo per gli affari marittimi e la pesca e disposizioni generali sul Fondo europeo di sviluppo regionale, sul Fondo sociale europeo, sul Fondo di coesione e sul Fondo europeo per gli affari marittimi e la pesca e che abroga il regolamento (CE) n. 1083/2006.
3. Regolamento (UE) n. 651/2014 della Commissione del 17 giugno 2014 (Regolamento Generale di Esenzione per Categoria), pubblicato sulla G.U.C.E. serie L n. 187 del 26 giugno 2014.
4. Programma Regionale di Sviluppo (PRS) 2014 – 2019.
5. Programma Operativo Regionale FESR Sardegna 2014-2020 - CCI n. 2014IT16RFOP015, approvato con Decisione C(2015) 4926 del 14.7.2015.
6. Orientamenti in materia di aiuti di Stato a finalità regionale 2014-2020 (2013/C 209/01) della Commissione Europea, pubblicati sulla Gazzetta ufficiale dell'Unione Europea C 209/1 del 23 luglio 2013.
7. La Carta degli Aiuti di Stato a finalità regionale 2014/2020 approvata dalla Commissione europea il 16 settembre 2014 SA.38930, come modificata il 23 settembre 2016 per il periodo 2017-2020 SA.46199 (2016/N).
8. Deliberazione della Giunta regionale n. 19/9 del 27.5.2014 "Atto di indirizzo strategico per la programmazione unitaria 2014 - 2020".
9. Deliberazione della Giunta regionale n. 46/8 del 22.9.2015 "Programmazione Unitaria 2014-2020. Strategia 2 Creare opportunità di lavoro. Programma di intervento: 3 - Competitività delle imprese".
10. Deliberazione della Giunta regionale n. 52/19 del 28.10.2015 "Programmazione Unitaria 2014-2020. Strategia 2 Creare opportunità di lavoro favorendo la competitività delle imprese. Programma di intervento: 3 - Competitività delle imprese. Linee guida per la definizione degli strumenti attuativi e prima applicazione".
11. Deliberazione della Giunta regionale n. 52/36 del 28.10.2015 Piano Sulcis. Modalità operative per l'attuazione degli interventi "incentivi" e "ricerca" di cui alla Deliberazione CIPE n. 31 del 20.5.2015.
12. Deliberazione della Giunta regionale n. 18/7 del 5.4.2016 "Piano Sulcis. Atto di programmazione delle risorse recate dalla delibera CIPE n.31/2015 - Tabella 2. Assistenza tecnica. Legge regionale 13 novembre 1998 n.31, art. 8".
13. Deliberazione della Giunta regionale n. 49/11 del 13.9.2016 "Programmazione Unitaria 2014-2020. Strategia 2 Creare opportunità di lavoro favorendo la competitività delle imprese. Programma di intervento: 3 - Competitività delle imprese. Linee guida per il sostegno all'impresa".





REGIONE AUTÒNOMA DE SARDIGNA
REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA

ASSESSORATU DE SA PROGRAMMATZIONE, BILANTZU, CRÈDITU E ASSENTU DE SU TERRITORIU
ASSESSORATO DELLA PROGRAMMAZIONE, BILANCIO, CREDITO E ASSETTO DEL TERRITORIO

Centro Regionale di Programmazione

14. Deliberazione della Giunta regionale n. 65/39 del 6.12.2016 "Programmazione Unitaria 2014-2020. Strategia 2 "Creare opportunità di lavoro favorendo la competitività delle imprese". Programma di intervento: 3 – Competitività delle imprese. Programmazione interventi e risorse azione 3.6.1 - Asse III del POR FESR 2014-2020".

15. Deliberazione della Giunta regionale n. 36/22 del 25.7.2017 "Programmazione unitaria 2014-2020. Governance degli Strumenti Finanziari (SF) per il periodo 2014-2020.

16. Piano di gestione del Fondo relativo alle modalità di impiego delle risorse rese disponibili sull'azione 3.6.1 dell'Asse III del POR FESR 2014-2020.

17. Protocollo d'Intesa del 13 novembre 2012 - Piano Sulcis.

Art. 3 Soggetti beneficiari e iniziative ammissibili

1. Possono beneficiare dell'intervento del Fondo le imprese¹ che abbiano progetti non conclusi da realizzarsi in una sede operativa ubicata sul territorio della Regione Autonoma della Sardegna e che rispettino le condizioni previste dalla linea del Fondo Competitività su cui presentano domanda di accesso.
2. Il Fondo non sostiene le imprese in difficoltà, come definite dagli Orientamenti sugli aiuti di Stato per il Salvataggio e la ristrutturazione di imprese non finanziarie in difficoltà (2014/C del 31/07/2014).

Art. 4 Oggetto e scopo del finanziamento

1. Il Fondo, coerentemente con quanto previsto dal Regolamento (UE) n. 1303/2013, art. 37, commi 4 e 5, interviene per finanziare la realizzazione di Piani di Sviluppo Aziendale che prevedono:
 - a) la creazione di una nuova azienda;
 - b) la creazione di una nuova unità produttiva;
 - c) l'ampliamento della capacità di un'unità produttiva esistente;
 - d) la diversificazione di un'unità produttiva esistente;
 - e) la ristrutturazione di un'unità produttiva esistente;
 - f) la realizzazione di nuovi investimenti materiali;
 - g) l'acquisizione di un'unità produttiva esistente che sarebbe stata chiusa in assenza dell'acquisizione, al fine di garantire la salvaguardia, anche parziale, dell'occupazione esistente e il rilancio dell'attività. Il progetto di investimento può riguardare anche l'acquisizione delle quote dell'impresa, in tal caso l'ammontare dell'intervento del Fondo è determinato esclusivamente in base al valore degli attivi che devono essere trasferiti, rispettando il principio dell'"dell'investitore privato";
 - h) interventi di reindustrializzazione/riattivazione aventi ad oggetto il riutilizzo di immobili;

¹ Secondo la definizione indicata nell'Allegato I del Regolamento (UE) n. 651/2014 della Commissione del 17 giugno 2014.



REGIONE AUTÒNOMA DE SARDIGNA
REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA

ASSESSORATU DE SA PROGRAMMATZIONE, BILANTZU, CRÈDITU E ASSENTU DE SU TERRITORIU
ASSESSORATO DELLA PROGRAMMAZIONE, BILANCIO, CREDITO E ASSETTO DEL TERRITORIO

Centro Regionale di Programmazione

- in disuso, e/o dismessi, e/o in corso di dismissione da oltre due anni per avvenuta cessazione dell'attività di impresa;
 - di proprietà di società che abbia fatto ricorso ad una procedura concorsuale o che sia stata posta in liquidazione o oggetto di procedura esecutiva immobiliare;
- i) interventi di riattivazione, per lo svolgimento di un'attività uguale o funzionalmente analoga/complementare a quella svolta precedentemente, di un'azienda e o di un ramo d'azienda:
- del quale sia stato accertato un permanente stato di inattività per almeno un anno precedente alla data di presentazione della domanda,
 - di proprietà di società che abbia fatto ricorso ad una procedura concorsuale o che sia stata posta in liquidazione o oggetto di procedura esecutiva immobiliare.

Art. 5 Tipologie di interventi supportati dal Fondo

1. A ciascuno dei contenitori finanziari che costituiscono il Fondo sono associate una o più linee di intervento dello stesso riconducibili alla tipologia di:

- assistenza rimborsabile, con contributo a fondo perduto eventualmente associato ad un prestito;
- prestiti sotto forma di mutuo o leasing.

2. L'intervento del Fondo può essere associato ad altre forme di aiuto erogate con risorse del Bilancio comunitario e con risorse nazionali e/o regionali ai sensi dell'art. 37, commi 7 e 8 del Regolamento (UE) n. 1303/2013.

3. Il Fondo interviene sulle linee di intervento di cui al punto 1 con due distinte modalità:

- autonomamente attraverso procedure stabilite da specifiche disposizioni e avvisi – Linea prestiti;
- in combinazione attraverso le procedure a bando attivate per la concessione degli aiuti – Linea bandi.

Per i bandi finanziati con risorse del Piano Sulcis l'intervento del Fondo può essere nella tipologia di assistenza rimborsabile con erogazione del solo contributo a fondo perduto.

4. Il Fondo supporta operazioni coerenti con la Programmazione unitaria 2014-2020 secondo gli specifici schemi dei prodotti finanziari² individuati a valere sulle risorse a disposizione. Il Piano di sviluppo è costituito dai costi e dalle spese per gli investimenti materiali e immateriali nonché dal capitale circolante necessario all'attuazione dell'intervento.

5. I prestiti sono riconducibili alle forme tecniche del leasing finanziario immobiliare, leasing finanziario d'azienda, sale and lease-back finanziario immobiliare, mutuo ipotecario, mutuo e finanziamento sempre diretti a finanziare la realizzazione degli investimenti previsti in un Piano di sviluppo.

6. Le operazioni del Fondo attivate autonomamente (Linea prestiti), realizzate in una delle forme tecniche di cui al comma 5, non possono essere di importo inferiore a euro 100.000,00 e superiori ad euro 10.000.000,00.

7. Nel caso di procedure a bando attivate per la concessione di aiuti (Linea bandi), nelle Direttive di attuazione³ degli stessi, approvate per ciascuna tipologia di intervento di aiuto alle imprese, sono disciplinate le modalità

² Tipologie mutui T1, T2 junior, T2 senior, T1-T2 nuove imprese, T3 e T4, come specificate nel Piano di gestione del Fondo.

³ Le tipologie di intervento sono indicate nella DGR n. 52/19 del 28.10.2015 e si distinguono in T0, T1, T2, T3, T4.





REGIONE AUTÒNOMA DE SARDIGNA
REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA

ASSESSORATU DE SA PROGRAMMATZIONE, BILANTZU, CRÈDITU E ASSENTU DE SU TERRITORIU
ASSESSORATO DELLA PROGRAMMAZIONE, BILANCIO, CREDITO E ASSETTO DEL TERRITORIO

Centro Regionale di Programmazione

di sostegno garantite dal Fondo e collegate alla procedura a bando attivata dall'Amministrazione regionale per la concessione dell'aiuto. Nel caso in cui gli aiuti siano concessi a valere su risorse cofinanziate, il finanziamento può intervenire solo come operazione separata sulla parte del piano non coperta dall'aiuto e comunque entro il limite del 75%.

8. In entrambi i casi contratto di finanziamento⁴ indica: la durata massima, il periodo di preammortamento, il periodo di prelocazione, l'entità, il maxi canone iniziale, la modalità di erogazione, il tasso applicato, il tasso di mora, le condizioni di rimborso, le modalità di pagamento e le eventuali garanzie richieste, le spese di istruttoria.

9. Qualora il Piano di sviluppo preveda l'acquisto con lo strumento del leasing finanziario di un'azienda o di un ramo d'azienda, è onere del Soggetto proponente, in uno con l'impresa cedente, individuare in modo puntuale e analitico, sia sotto il profilo fisico sia sotto il profilo contabile, il complesso dei beni oggetto dell'operazione finanziaria. Non possono essere oggetto di finanziamento tramite il Fondo, e sono quindi escluse, le spese relative a brevetti, software, arredi, automezzi, macchinari e attrezzature generiche, varia e minuta, scorte di magazzino, avviamento, perizie.

10. Il corrispettivo per il contratto di leasing finanziario immobiliare è pari al prezzo di acquisto dell'immobile sostenuto dal Soggetto gestore maggiorato degli oneri di eliminazione di abusi edilizi, vizi ed irregolarità sanabili, di ristrutturazione e/o messa a norma e/o di ampliamento, così come stabiliti nelle specifiche Disposizioni attuative.

11. L'importo del finanziamento, in forma di mutuo, non potrà essere superiore al 75% del prezzo di acquisto dell'oggetto del finanziamento maggiorato delle spese di ristrutturazione e/o messa a norma e/o di ampliamento, così come stabiliti nelle specifiche disposizioni e avvisi.

Art. 6 Limitazioni e settori esclusi

1. Al Fondo si applicano le limitazioni ed esclusioni stabilite dai Regolamenti comunitari richiamati dall'art. 2, indicate specificatamente negli altri articoli del presente regolamento e/o nelle direttive e disposizioni di attuazione per le singole linee di intervento di cui all'art. 5.

Art. 7 Modalità di accesso al Fondo

1. Il Fondo opera con procedura valutativa a sportello nei limiti della dotazione finanziaria dello stesso.
2. Al Fondo si accede, come indicato all'art. 5, punto 5, con una delle seguenti modalità:
 - Linea prestiti, attraverso procedure stabilite nelle disposizioni e negli avvisi;
 - Linea bandi, attraverso le procedure stabilite nei bandi per la concessione di aiuti.

⁴ Si intende il contratto stipulato tra il Soggetto gestore del Fondo e l'impresa richiedente il finanziamento, avente ad oggetto la concessione di un prestito a medio e lungo termine, a valere sul Fondo, da destinare eventualmente alla parziale copertura del piano di investimenti proposto e agevolato.



REGIONE AUTÒNOMA DE SARDIGNA
REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA

ASSESSORATU DE SA PROGRAMMATZIONE, BILANTZU, CRÈDITU E ASSENTU DE SU TERRITORIU
ASSESSORATO DELLA PROGRAMMAZIONE, BILANCIO, CREDITO E ASSETTO DEL TERRITORIO

Centro Regionale di Programmazione

3. Le richieste di ammissione al finanziamento sono presentate dai Soggetti richiedenti utilizzando la piattaforma informatica messa a disposizione dall'Amministrazione regionale con le modalità indicate negli Avvisi.
4. Alla Linea prestiti per gli interventi eccedenti la taglia prevista per il T2⁵, salvo quanto disposto al successivo punto 5, si accede previa presentazione all'Amministrazione regionale di una manifestazione di interesse con la quale si attiva una fase negoziale, contenente gli elementi minimi necessari a verificare le condizioni di potenziale ammissibilità del Soggetto proponente rispetto alla fonte finanziaria di copertura disponibile, alla coerenza strategica con la Strategia di Specializzazione Intelligente (S³) e con il Programma Regionale di Sviluppo 2014-2019 (PRS 2014-2019), alla eventuale combinazione di forme distinte di sostegno, alla tempistica e alla cantierabilità del progetto di sviluppo in riferimento alla regolamentazione vigente applicabile. La fase negoziale si conclude con l'autorizzazione alla presentazione della domanda di accesso.
5. In fase di primo avvio, negli avvisi può essere prevista una riserva di risorse o una priorità nell'istruttoria per le domande:
- già in istruttoria su analoghi Strumenti finanziari alla data di approvazione della D.G.R. n. 52/19 del 28.10.2015 e rimaste inavase alla chiusura del precedente periodo di programmazione, previa conferma da parte del richiedente della volontà di accedere al Fondo e verifica del possesso dei requisiti obbligatori;
 - concluse con l'autorizzazione a presentare la domanda di accesso di cui all'art. 8, nella procedura negoziale prevista dalla "Manifestazione di interesse finalizzata all'acquisizione di proposte per la realizzazione di progetti di sviluppo contratti di investimento (tipologia T4)".
6. Il Soggetto gestore del Fondo garantisce, anche attraverso sistemi informatici condivisi, il monitoraggio sulle disponibilità di ciascun contenitore finanziario, distinguendo tra risorse di nuova assegnazione e risorse derivanti da rientri. Per ciascuna tipologia di risorse sono indicate distintamente le spese di gestione.
7. La sospensione della presentazione delle richieste di accesso è comunicata dall'Amministrazione regionale con avviso sul sito e per le domande già presentate ai singoli richiedenti in caso di incapienza delle risorse disponibili o di esaurimento.
8. Nelle procedure sono indicati i documenti obbligatori da presentare per l'accesso al Fondo.
9. Le richieste di finanziamento sono istruite dal Soggetto gestore che propone all'Amministrazione regionale l'ammissione al Fondo.
10. Il Soggetto gestore può chiedere ogni altra documentazione ritenuta utile e/o necessaria al fine della valutazione del Piano di sviluppo aziendale e del merito creditizio del Soggetto richiedente.
11. In fase di valutazione è definita, in accordo tra le parti, la durata del finanziamento entro gli schemi quadro dei prodotti finanziari condivisi con l'Amministrazione regionale, così come le modalità di restituzione dello stesso, avendo cura di definire modalità che tengano in considerazione la situazione economica dell'impresa.

⁵ La D.G.R. 52/19 del 28.10.2015 ha individuato la soglia di 800.000 euro per gli interventi T2



REGIONE AUTÒNOMA DE SARDIGNA
REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA

ASSESSORATU DE SA PROGRAMMATZIONE, BILANTZU, CRÈDITU E ASSENTU DE SU TERRITORIU
ASSESSORATO DELLA PROGRAMMAZIONE, BILANCIO, CREDITO E ASSETTO DEL TERRITORIO

Centro Regionale di Programmazione

Art. 8 Istruttoria delle domande e criteri di valutazione

1. Il Soggetto gestore nell'effettuare l'istruttoria, si attiene al principio di sana e prudente gestione nel rispetto delle proprie procedure e, ferma restando la propria autonomia decisionale, potrà richiedere le garanzie, pubbliche e private, che riterrà necessarie in quanto compatibili con la natura di operazione a condizioni di mercato.

2. L'intervento del Fondo è subordinato alla positiva valutazione del piano di sviluppo proposto dall'impresa, in termini di sostenibilità economica e finanziaria, con particolare riferimento alla capacità di pagamento dei canoni di leasing e di rimborso dei finanziamenti a medio e lungo termine ed alla coerenza tra le fonti di copertura individuate ed i fabbisogni finanziari.

3. L'accertamento istruttorio da parte del Soggetto gestore è finalizzato alla verifica della completezza e regolarità della documentazione richiesta, dei requisiti soggettivi e oggettivi previsti dalla normativa, della validità tecnica-economica-finanziaria del progetto, delle garanzie a supporto dell'operazione, della sussistenza del merito di credito in capo all'impresa richiedente, del rispetto degli ulteriori criteri di valutazione del POR FESR 2014-2020 laddove applicabili.

4. La relazione istruttoria, da concludersi con una proposta positiva o negativa formulata dal Soggetto gestore, è trasmessa all'Amministrazione Regionale per i successivi adempimenti di competenza.

Art. 9 Concessione del finanziamento

1. L'ammissione al finanziamento è autorizzata con provvedimento dell'Amministrazione regionale esclusivamente nei limiti delle risorse disponibili sul Fondo alla data di ammissione del prestito.

2. Per le istruttorie concluse con esito positivo, il Soggetto Gestore trasmette al beneficiario l'importo del finanziamento concesso rispetto al piano di sviluppo valutato, con l'indicazione delle condizioni economiche, del relativo piano di ammortamento e delle modalità di erogazione, gli eventuali subordini istruttori cui è condizionata l'erogazione del finanziamento.

3. L'Amministrazione regionale competente emette il provvedimento di concessione dell'intervento e autorizza il Soggetto gestore alla sottoscrizione del contratto.

4. Per le istruttorie concluse con esito negativo, l'Amministrazione regionale competente emette il provvedimento di approvazione dell'esito istruttorio, con conseguente diniego dell'intervento.

5. I provvedimenti di cui ai precedenti punti sono trasmessi dall'Amministrazione regionale all'impresa richiedente. Per i provvedimenti aventi esito positivo, il Soggetto gestore comunicherà all'impresa beneficiaria la documentazione necessaria ai fini della stipula del contratto.

Art. 10 Contratto e erogazioni

1. L'erogazione del finanziamento avviene secondo le modalità e alle condizioni specificatamente previste nel contratto di finanziamento sottoscritto tra il Soggetto gestore e l'impresa richiedente.





REGIONE AUTÒNOMA DE SARDIGNA
REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA

ASSESSORATU DE SA PROGRAMMATZIONE, BILANTZU, CRÈDITU E ASSENTU DE SU TERRITORIU
ASSESSORATO DELLA PROGRAMMAZIONE, BILANCIO, CREDITO E ASSETTO DEL TERRITORIO

Centro Regionale di Programmazione

Art. 11 Spese di istruttoria, imposte, oneri

1. Le spese di istruttoria, le imposte e gli oneri sono a carico dell'impresa destinataria dell'intervento del Fondo.

Art. 12 Verifiche

1. Il Soggetto gestore e/o l'Amministrazione regionale ed ogni altro soggetto da essi appositamente delegato, è autorizzato ad effettuare tutte le indagini tecniche ed amministrative ritenute necessarie, anche attraverso sopralluoghi.

Art. 13 Recupero del credito e revoca del finanziamento

1. L'accertamento di inadempienze delle disposizioni contenute nel contratto di finanziamento che comportano la revoca del finanziamento, attivano le procedure di recupero del prestito erogato.

2. A seguito dell'accertamento di cui al punto 1, il Soggetto gestore deve curare e porre in essere ogni opportuna e necessaria iniziativa per il recupero dei crediti in via amministrativa, in conformità ai criteri, modalità e tempi normalmente adottati per il realizzo dei crediti bancari, informa l'Amministrazione regionale in merito alla sussistenza o meno dei presupposti per l'avvio della procedura di revoca del finanziamento erogato e formula una proposta in merito.

3. L'Amministrazione regionale provvede ad avviare le opportune azioni di recupero coattivo del credito nel rispetto di quanto previsto dal D. Lgs. n. 123 del 31 marzo 1998 e dalla normativa regionale in materia.

Art. 14 Foro competente

1. Per qualsiasi controversia relativa agli interventi a valere sul Fondo si assume la competenza esclusiva del Foro di Cagliari.

Art. 15 Informazioni e pubblicità

1. Il presente Regolamento, unitamente alla normativa di riferimento, è disponibile sul sito internet della Regione Sardegna all'indirizzo www.regione.sardegna.it, sui siti tematici della Regione e sul sito internet del Soggetto gestore all'indirizzo www.sfirs.it.

2. Eventuali informazioni sullo strumento possono essere richieste al Soggetto utilizzando i riferimenti pubblicati:

- SFIRS SpA – Via S. Margherita 4 – 09124 Cagliari - email: sportelloimpresa@sfirs.it – Tel.: 070679791- Fax: 070 663213

3. Eventuali informazioni sul procedimento possono essere richieste a:





REGIONE AUTÒNOMA DE SARDIGNA
REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA

ASSESSORATU DE SA PROGRAMMATZIONE, BILANTZU, CRÈDITU E ASSENTU DE SU TERRITORIU
ASSESSORATO DELLA PROGRAMMAZIONE, BILANCIO, CREDITO E ASSETTO DEL TERRITORIO

Centro Regionale di Programmazione

- Regione Autonoma della Sardegna – Assessorato della Programmazione, Bilancio, Credito e Assetto del Territorio - Centro Regionale di Programmazione - Ufficio Relazioni con il Pubblico – Via Cesare Battisti 09123 Cagliari - email crp.urp@regione.sardegna.it - Tel. 070 6067028 - Fax 070 6065161.

Il Coordinatore del Gruppo di Lavoro

Politiche per la competitività

Antonello Piras



UNIONE EUROPEA
Fondo europeo di sviluppo regionale



REPUBBLICA ITALIANA



POR FESR
SARDEGNA 2014-2020

